

## Tribunale di Livorno

### Sezione Lavoro

Il giudice, dott.ssa Jacqueline Monica Magi, letto il ricorso ex art. 28 1. 300/1970, proposto dalla SDL intercategoriale, Sindacato lavoratori Intercategoriale, in persona del Segretario Provinciale, nei confronti di Unicoop Tirreno srl e Ipercoop Tirreno Fonti del Corallo, osserva quanto segue.

La SDL, premesso di essere nata dal cambio di nome del SULT in SDL, a cui si fuse per incorporazione il sindacato SINCOBAS, sindacato intercategoriale dei comitati di base, lamenta che a seguito della sua intenzione di indire elezioni per la costituzione della RSU presso l'Ipercoop Fonti del Corallo di Livorno, intenzione formalmente comunicata in data 03.09.07 alle 00.SS. FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS-UIL con lettera raccomandata a.r. e nella stessa data e con le stesse modalità al Direttore dell'Ipercoop Tirreno Fonti del Corallo, nonché a seguito delle attività formali richieste per la indizione, di elezioni, non riceveva alcuna risposta da detti soggetti né l'Ipercoop compiva alcuna delle attività previste neanche dopo la diffida inviata con lettera raccomandata in data 19.09.07, se non ricevere, in data 21.09.07, notizia dell'accordo del 18.09.07 modificativo dell'accordo del 12.10.95. Chiedeva quindi il riconoscimento di detti comportamenti come antisindacali, l'ordine di cessazione di detti comportamenti e la rimozione dei loro effetti ordinando alla convenuta di consegnare alla commissione elettorale l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto, di mettere a disposizione locali idonei allo svolgimento delle votazioni, permettere in sintesi le elezioni della RSU con affissione in bacheca e diffusione dell'emanando decreto.

Si costituivano in giudizio Unicoop Tirreno srl e Ipercoop Fonti del Corallo eccependo la prima il suo difetto di legittimazione passiva in quanto i fatti si sarebbero svolti in un'unità produttiva di Ipercoop Tirreno spa, ente distinto da Unicoop Tirreno. Entrambi i convenuti eccepivano il difetto di legittimazione attiva di SDL, per carenza di rappresentatività nazionale dello stesso e di rappresentatività di un largo strato di lavoratori.

Eccepivano inoltre il fatto che SDL non fosse firmataria di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva di cui è causa non potendo costituire quindi proprie RSA ex art.19 Statuto dei Lavoratori e che il ricorso alle RSU sarebbe solo un modo per aggirare detto ostacolo e non avrebbe valenza unitaria stante il fatto che le altre associazioni sindacali legittimate non hanno aderito alla volontà elettorale manifestata da SDL, non hanno nominato il proprio rappresentante nella commissione elettorale né presentato una propria lista di candidati, lasciando quindi in essere una commissione elettorale formata di una sola persona e quindi da non considerarsi commissione per assenza di più componenti e quindi non considerando esistente la richiesta a Unicoop-Ipercoop dell'elenco degli aventi diritto poiché non proveniente da una commissione. Osservava inoltre come l'elezione delle RSU rendeva impossibile la sopravvivenza delle RSA in 'base all'interpretazione di una serie di norme, interpretazione peraltro contestata da SDL, e richiamava l'art. 9 dell'accordo 13.09.94 che chiedeva l'iniziativa congiunta delle 00.SS. nonché l'accordo 18.09.07 che, modificando l'accordo 12.10.05, rendeva possibile l'iniziativa per la costituzione delle RSU solo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il CCNL di settore, escludendo così la legittimazione di SDL perché non firmataria di CCNL.

In un primo momento SDL chiamava in causa anche le rappresentanze sindacali FILCAMS CGIL, UILTUCS UIL, FISASCAT CISL chiedendo poi la rinuncia agli atti del giudizio verso le stesse, rinuncia peraltro non accettata da CGIL, e la loro estromissione dal processo. Ipercoop peraltro chiedeva invece l'integrazione del contraddittorio con le 00.SS. firmatarie del CCNL, integrazione concessa dal giudice ritenendo utile ed opportuno che fossero presenti le 00.SS. firmatarie degli accordi.

FILCAMS CGIL richiamava l'unitarietà della rappresentanza sindacale e la possibilità di costituire RSU solo congiuntamente dopo l'accordo 12.10.95 relativo alle imprese di distribuzione cooperativa.

UILTUCS-UIL oltre alla propria carenza di legittimazione passiva ribadiva la stessa posizione CGIL della necessità di iniziativa congiunta per l'elezione delle RSU, unica possibilità stante le statuizioni presenti.

FISASCAT-CISL eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la carenza di legittimazione di SDL a indire le elezioni della RSU, indizione da farsi congiuntamente fra le « 00.SS e dopo l'accordo 18.09.07 non più su istanza di organizzazioni diverse da quelle firmatarie del CCNL di settore. Non necessitando istruttoria la causa veniva decisa sulla base della ampia documentazione prodotta dopo memorie di repliche di ogni parte costituite.

In sede di discussione la convenuta Unicoop Tirreno e Ipercoop Fonti del Corallo ribadivano le loro posizioni ribadendo come non essendo la SDL fra le 00.SS. che possono avere una loro RSA la richiesta di votare per le RSU è strumentale ad aggirare la mancanza di legittimazione a creare la RSA.

Ribadivano le loro posizioni anche le 00.SS. intervenute e la CGIL in particolare precisava, superato il problema della rappresentatività nazionale di SDL, data per buona, ed il problema della sua legittimazione al potere di iniziativa per la costituzione della RSU, potere riconosciuto in base all'accordo del 1994 in quanto organizzazione che ha espresso formale adesione all'Accordo interconfederale, che la richiesta di costituzione delle RSU deve però avvenire unitariamente e non da parte di una sola organizzazione sindacale come nel caso in specie, e soprattutto non può procedersi nel caso in specie ad elezioni della RSU perché la loro costituzione causerebbe la scomparsa delle RSA, RSA alla costituzione della quale la SDL non è legittimata ex art.19 dello Statuto poiché non ha partecipato alla contrattazione aziendale, vi ha soltanto aderito. Ribadiva la CGIL come le norme per la costituzione della RSA siano inderogabili perché di ordine pubblico e non permettano la costituzione di RSU a chi non sia legittimato a costituire RSA, senza con ciò ledere la libertà sindacale.

**Ritiene il giudicante che la domanda sia fondata.**

Quanto alla legittimazione attiva di SDL non ve ne sono dubbi: come si evince dalla copiosa documentazione prodotta è un sindacato che vanta ampia rappresentatività sul piano nazionale di un alto numero di lavoratori. Basti vedere i congressi nazionali fatti, le piattaforme rivendicative portate avanti, gli scioperi e le manifestazioni organizzate su tutto il territorio nazionale (e internazionale) dove vanta rappresentanze e sedi in quasi tutte le province, la partecipazione a molti accordi aziendali anche in aziende di rilevanza nazionale. Questo del resto, è già stato riconosciuto più volte dalla giurisprudenza ( si veda Trib. Roma 09.11.07, ancora Trib. Roma 07.12.07, Trib. Lanciano 02.11.07) e non messo in dubbio in questo stesso procedimento neanche dalla CGIL intervenuta.

Quanto alla legittimazione passiva di Unicoop Tirreno la si riconosce in quanto società capogruppo dell'insieme di cooperative di cui fa parte anche il punto vendita Ipercoop Fonti del corallo, avente fra l'altro lo stesso legale rappresentante di Ipercoop Tirreno spa. Del resto nella vicenda che precede e causa questo procedimento Unicoop si è autocoinvolta rispondendo all'odierno ricorrente in data 21.09.07.

In base all'accordo interconfederale del 1994 occorrono vari requisiti per la costituzione delle RSU e fra questi una possibilità è che a costituire le RSU siano le OO.SS. firmatarie del CCNL o quelle abilitate alla presentazione delle liste elettorali e che abbiano aderito all'accordo e nell'art.12 si prevede che all'elezione della RSU possono concorrere associazioni sindacali formalmente costituite che accettino la presente regolamentazione e che presentino la lista con un numero di firme di lavoratori dell'unità produttiva pari al 5 degli aventi diritto al voto.

**SDL possiede tutti i requisiti di cui agli artt. 1 e 12 dell'accordo interconfederale del 13.09.94 per la indizione e partecipazione con propria lista alle elezioni delle RSU: SDL è presente nell'unità produttiva, ha accettato la regolamentazione ed ha raccolto un numero di firme di lavoratori pari al 20% degli stessi: legittimamente SDL può quindi indire le elezioni della RSU, cosa che ha fatto nell'estate 2007, esattamente con lettera raccomandata a.r. del 03.09.07. Ciò è stato riconosciuto anche dalla CGIL nella sua ultima memoria.**

La definizione "congiuntamente o disgiuntamente" può avere una sola interpretazione logica: insieme cioè congiuntamente, o separatamente, cioè disgiuntamente. Dare il significato che propone la CGIL all'avverbio "disgiuntamente", cioè con atti separati, significa svilire i termini stessi dell'accordo che avrebbe pensato anche agli aspetti meramente formali della richiesta.

Quanto alla modifica dell'accordo del 18.09.07 che statuisce che le "RSU saranno costituite unicamente su iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il CCNL" detta modifica successiva alla raccomandata con cui SDL indice le elezioni e che esclude SDL dal novero dei legittimati ad indurle è non solo **tardiva** rispetto alle elezioni di cui si sta discutendo poiché le stesse erano già state indette ma costituisce un **maldestro tentativo di limitare la libertà di associazione e rappresentanza sindacale di un altissimo numero di lavoratori (il 20% dell'unità produttiva Ipercoop Fonti del Corallo)**, tentativo che già costituisce **comportamento antisindacale dell'azienda con la triste complicità delle maggiori organizzazioni sindacali.**

**In questo procedimento dunque si considera la modifica del 18.09.07 solo come comportamento antisindacale.**

Venendo all'argomento speso da CGIL e datore di lavoro dell'impossibilità di indire elezioni della RSU da parte della SDL poiché la stessa non ha diritto ad avere una propria RSA e con la formazione della RSU decadrebbero le RSA occorre precisare che mai è stata messa in dubbio la valenza della norma di diritto pubblico che non prevede per SDL di poter costituire proprie RSA: SDL non ne ha il potere, è pacifico.

Cio che non è pacifico è che l'esistenza della RSU escluda la presenza della RSA in un'azienda da cui conseguirebbe in base al ragionamento dei convenuti l'impossibilità di costituire RSU per chi non possa costituire RSA.

Premesso che l'art.8 dell'Accordo del 1994 dice che le OO.SS. partecipando all'elezione delle RSU rinunciano a costituire RSA, da ciò non se ne può dedurre che le OO. SS. che hanno il potere di costituire le RSA hanno una possibilità di scelta: partecipare all'indette elezioni delle RSU perdendo le proprie RSA o mantenere le proprie RSA non partecipando alle elezioni delle RSU. Con questa ricostruzione sono compatibili tutte le norme richiamate da CGIL del Protocollo del 23.07.93, Protocollo che disciplina il passaggio da RSA a RSU la dove questo passaggio ci sia, ma se la scelta dell'organizzazione sindacale è nel senso di tenersi la propria RSA non partecipando alle elezioni della RSU le norme del Protocollo non servono.

Ma se tanta libertà di organizzazione è riconosciuta alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL o che abbiano partecipato alla stipulazione del contratto non si vede perché si debba limitare la libertà di altre organizzazioni sindacali pur rappresentative di molti lavoratori al punto di annullarla con l'interpretazione qui fornita dalla CGIL che deduce che solo le organizzazioni che possono costituire RSA possono indire le elezioni delle RSU, vanificando a questo punto l'esistenza di una normativa a se stante sull'elezione delle RSU e che la ammette anche per le organizzazioni che raccolgano il 5% di iscritti fra i dipendenti di un'unità produttiva e vanificando l'esistenza di ogni rappresentatività sindacale al di fuori di quelle già esistenti e firmatarie di CCNL: **la creazione di nuove organizzazioni sindacali in una qualsiasi unità produttiva da parte dei lavoratori che non si trovino più rappresentati da quelle firmatarie del CCNL o partecipanti alla stipulazione del contratto aziendale sarebbe così impossibilitata e scampata dalle organizzazioni esistenti.** Ma dalle norme di legge non si ricava questa rigida costruzione, tanto che il ragionamento che la CGIL fa a pag. 7 della sua memoria del 23.01.08 non ha basi logiche, mentre la semplicità logica della richiesta di SDL trova fondamento nell'accordo del 1994 e non trova smentita altrove.

Quanto alla commissione elettorale costituita da SDL la stessa appare validamente costituita poiché nessuna norma vieta che la commissione sia formata anche da un solo membro se una sola organizzazione disgiuntamente indice le elezioni ( tanto che la opposizione della convenuta sul punto è basata sul dizionario della lingua italiana e non su una norma di legge).

**In conclusione la domanda va accolta poiché il datore di lavoro ha messo in atto una serie di attività costituenti comportamento antisindacale nei confronti di SDL, tendenti a minare la sua libertà di indire elezioni per costituire RSU.**

Non si ravvede l'utilità ai fini dell'esercizio, del preteso diritto della pubblicazione di detto decreto sui quotidiani. Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

**Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiarato antisindacale il comportamento di Unicoop Tirreno srl e Ipercoop Tirreno spa, ordina la cessazione di detti comportamenti ed in particolare ordina a dette società di consegnare alla commissione elettorale l'elenco dei lavoratori dell'unità produttiva di Livorno via G. Graziani 1 aventi diritto al voto e di mettere a disposizione della commissione elettorale stessa locali idonei allo svolgimento delle votazioni presso la filiale di Livorno via G. Graziani, ordinando altresì la non reiterazione dei comportamenti antisindacali già tenuti.**

Respinge la richiesta di pubblicazione sub b n.4).